



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

Ai dirigenti scolastici e ai coordinatori
didattici delle scuole statali e paritarie di ogni
ordine e grado
del Comune di Ancona
LORO PEO

e p.c.:
Alla Regione Marche
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

Al dirigente dell'Ufficio III
usp.an@istruzione.it

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI ANCONA DAL GIORNO 2 MARZO 2021 FINO AL 14 MARZO 2021 INCLUSO. UTILIZZO DIDATTICA A DISTANZA.

Si comunica che con l'Ordinanza sindacale allegata, pervenuta in tarda serata del giorno 1 marzo '21 ed acquista al prot. AODRMA con il n. 4117, il Sindaco di Ancona ha disposto sul territorio comunale la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza per tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, nel territorio del Comune di Ancona (scuole dell'infanzia nidi inclusi, primarie, secondarie di primo e secondo grado, Università ed equiparate e qualsiasi altra tipologia scolastica ad esse equiparabili del territorio comunale) dal giorno 2 marzo 2021 fino al 14 marzo 2021 incluso (punto 2 dell'Ordinanza in parola) salvo quanto indicato al punto 4 della medesima.

Allegato: m_pi.AODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0004117.01-03-2021

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

Segreteria del Direttore Generale/ref. Iavarone

202103012103 Avviso sospensione attività didattiche in presenza Comune Ancona 2 14 marzo 2021 Ordinanza Sindaco Mancinelli
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Prot. 34764/2021

ORDINANZA SINDACALE

N. 9 DEL 01/03/2021

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI ANCONA DAL GIORNO 2 MARZO 2021 FINO AL 14 MARZO 2021 INCLUSO. UTILIZZO DIDATTICA A DISTANZA

IL SINDACO

VISTA la plurima normativa di settore emergenziale, e, in particolare ed in via esemplificativa e non esaustiva:

- Le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
- Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
- Il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;



COMUNE DI ANCONA

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»”;
- L’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 16 febbraio 2021 secondo la quale *“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, a decorrere dalle ore 08:00 del 17 febbraio 2021 e fino alle ore 24:00 del 20 febbraio 2021, non sono consentiti spostamenti in entrata e in uscita dal territorio della Provincia di Ancona, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Il transito sul territorio è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti dalla normativa vigente. Occorre sempre far uso della autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello spostamento.”*
- L’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 20 febbraio 2021, con la quale la predetta Ordinanza n. 3 del 16 febbraio 2021 è prorogata fino alle ore 24:00 del 27 febbraio 2021.
- L’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 22 febbraio 2021, con la quale sono state applicate, dalle 00:00 del 23 febbraio 2021 e fino alle ore 24:00 del 27 febbraio 2021, le restrizioni relative alla cosiddetta “zona “arancione” ai Comuni di: Ancona, Camerata Picena, Castelfidardo, Castelplanio, Chiaravalle, Cupramontana, Falconara Marittima, Filottrano, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Monte San Vito, Osimo, Ostra, Polverigi, Sassoferrato, Senigallia, Serra De’ Conti, Sirolo, Staffolo, in virtù dell’elevato numero di contagi registrati;
- L’ordinanza del Ministero della Salute 27 febbraio 2021 rubricata “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche, Lombardia e Piemonte” con la quale è stato stabilito che: *“allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del*



COMUNE DI ANCONA

Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nei rispettivi territori, alle Regioni Marche, Lombardia e Piemonte si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui all'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021.”, estendendo pertanto ai relativi territori l’applicazione delle restrizioni riconducibili alla cosiddetta “zona arancione”.

PRESO ATTO del costante e crescente aumento dei casi di positività al Covid-19 registrato a partire dal mese di febbraio 2021 nel Comune di Ancona, indice di particolare pericolosità anche alla luce delle ultime evidenze scientifiche e statistiche che hanno registrato una elevata percentuale di casi riconducibili alla cosiddetta “variante inglese”, maggiormente contagiosa ed in grado di incidere con particolare aggressività e conseguente serietà anche sulle condizioni di salute dei più giovani (gli studi sanitari hanno evidenziato una sempre maggiore diffusione epidemiologica tra persone sempre più giovani);

EVIDENZIATO, in particolare, che nel Comune di Ancona, in ordine ai nuovi casi di positività al Covid-19 residenti o domiciliati nel Comune (ergo all’interno del territorio dorico):

A) nel periodo dal 6 al 20 febbraio 2021, come cifra assoluta, si sono avuti n. 1.125 nuovi casi di quarantena, di cui risultanti n. 430 positivi al tampone molecolare, mentre;

B) nel periodo dal 14 al 28 febbraio 2021, sempre come cifra assoluta, si sono avuti n. 1.576 nuovi casi di quarantena, di cui n. 534 positivi al tampone molecolare;

VERIFICATO, conseguentemente, *ut supra* evidenziato, che la percentuale incrementata dal periodo sub A) al periodo sub. B), rispettivamente per i soggetti in quarantena è del 40%, mentre per i casi di positività al tampone molecolare l’incremento è del 24,1%;

CONSIDERATO che i contagi avvenuti in ambiente scolastico, riguardanti prevalentemente soggetti minori d’età e pertanto rimessi all’altrui tutela, cura e responsabilità, sono facilmente suscettibili di tradursi in ulteriori contagi in setting domestico, tipicamente a carico dei familiari con essi conviventi (famiglia sia nucleare sia allargata) e ciò in particolare rispetto alle fasce di età dagli 0 ai 24 anni (secondo dato comunale);

APPURATO, inoltre, con diverse modalità immediate ed anche per le vie brevi, operando senza indugio e con attenzione sostanziale alla Salute altrui e, in particolare, dei giovani in età scolastica e prescolastica (asili nido, scuole materne incluse) tramite interlocuzione diretta ed immediata con le autorità sanitarie locali e regionali, oltre che con le autorità scolastiche, che il dato di emergenza virologica da Covid-19, nelle sue varie espressioni (cd. “varianti”), appare in fortissima crescita e diffusione nella Città di Ancona e che questo rende necessario tutelare i seguenti beni primari ex art. 32 Cost.:

1. la Salute umana della persona fisica singola;
2. la Salute umana nell’ambito delle manifestazioni scolastico-sociali tipiche dei giovani;



COMUNE DI ANCONA

3. la Salute umana per gli altri soggetti, giovani, maturi ed anziani, che entrino in successivo contatto con soggetti in possibile aggregazione scolastica che possano estrinsecare la propria personalità nella formazione sociale scolastica (o ad essa equiparata), ma nel contempo divenendo strumento inconsapevole di contagio sociale;

RITENUTO di dover valutare come primo e primario il diritto alla Salute, di matrice costituzionale, quale valore e diritto assoluto, prevalente ed incompressibile rispetto ai recessivi (rispetto al primo) valori costituzionali educativi, sociali in senso stretto e lato in ordine alle successive limitazioni aggregative, sociali, associative di cui al presente provvedimento contingibile ed urgente;

TENUTO CONTO, quindi, ed in modo particolare dell'incidenza, sul totale, della percentuale di contagi avvenuti in setting scolastico, favoriti dal fatto che gli alunni, nelle ore di scuola nell'ambito della didattica in presenza, sono costretti a condividere diverse ore nel medesimo ambiente solo limitatamente areabile e che ciò, in relazione alla situazione di fatto esistente in Ancona, costituisce un pericolo di danno grave, imminente ed irreparabile per la Salute umana;

APPURATO che “gli esperti hanno anche valutato che gli studenti dovranno essere in Dad – Didattica a distanza *ndr* - nel caso l'incidenza sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti”, questo il nuovo criterio dettato dal Comitato Tecnico Scientifico Nazionale nella giornata di ieri, nell'ambito del nuovo parere reso al Governo per la definizione del DPCM che andrà in vigore dal prossimo 6 marzo, tale soglia è ampiamente superata nel territorio del Comune di Ancona;

RILEVATO, conseguentemente, che, secondo le indagini scientifiche e statistiche del territorio anconetano risultanti in fatto ed in relazione alle regole sanitarie puntuali e di cautela generale espresse dal Comitato Tecnico Scientifico, ciò denota un alto grado di virulenza contagiosa nel territorio comunale di Ancona;

CONSIDERATA nel merito, quale valutazione discrezionalmente motivata ed insindacabile, sia presente l'esigenza di contrastare fattivamente il virus in attualità ed immediatezza di intervento, senza attese o indugi pericolosi per la salute umana che si configurerebbero come un comportamento omissivo inidoneo a contenere il diffondersi del virus denominato SARS-CoV-2;

RITENUTO NECESSARIO operare a tutela delle persone al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la salute pubblica dei cittadini e della popolazione scolastica tutta (scuole in senso stretto e ad esse equiparate, nella denominazione di “scuole di ogni ordine e grado”) a tutela sia della popolazione scolastica sia dei residenti e domiciliati nel Comune di Ancona;

DATO ATTO, in particolare, che il principio di precauzione, di matrice eurounitaria, deve essere invocato ed applicato quando, come nel caso di specie, sia necessario un intervento urgente, imprevedibile *ex ante* ed *extra ordinem*, di fronte a un certo pericolo per la salute-incolumità umana (secondo un giudizio prognostico *ex ante*, allo stato dell'arte e delle conoscenze scientifiche e



COMUNE DI ANCONA

statistiche verificate ed applicate in fatto nel territorio dorico, nel rispetto delle competenze del ruolo Sindacale);

VALUTATO, in fatto e diritto, che il predetto principio di precauzione, con il presente atto ed a seguito a valutazione di merito, allo stato dei dati presenti ed acquisiti sia in via formale che in via sommaria, viene declinato nel rispetto delle seguenti 5 direttive:

- rispetto della proporzionalità tra le misure prese nel presente provvedimento ed il livello di protezione ricercato (tutela della Salute e Vita umana);
- attuazione delle regole di non discriminazione nell'applicazione delle misure;
- valutazione della coerenza delle misure con quelle già prese in situazioni analoghe;
- esame dei vantaggi a tutela del bene primario della salute della cittadinanza dorica e degli oneri risultanti dall'azione o dall'assenza di azione;
- rispetto del principio del successivo riesame rispetto ad un tempo predefinito (inizio e termine di validità ed efficacia della presente ordinanza) delle misure di cui al presente atto, anche alla luce dell'evoluzione delle informazioni che potranno essere fornite dalle autorità sanitarie;

RILEVATA in concreto ed in fatto, a seguito delle motivate premesse, l'indifferibilità e l'urgenza di provvedere quale valutazione di merito e proporzionale rispetto ai valori di tutela sopra indicati;

VISTI

- l'articolo 7 della legge 241/90 e s.m.i., ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento non viene comunicato agli interessati l'avvio del procedimento;
- l'art. 54 c. 4 del D.lgs. 267/2000, che attribuisce al sindaco, nella sua qualità di ufficiale del Governo, il potere di adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RITENUTO OPPORTUNO adottare un provvedimento contingibile ed urgente ai sensi del summenzionato D.lgs. 267/2000, art. 54 c. 4, per evitare ulteriori situazioni di contagio in ambito scolastico, facilmente suscettibili di tradursi in ulteriori contagi a livello familiare, sociale e degli "enti intermedi" dorici;

ORDINA

- 1.** la premessa forma parte integrante, motivazionale e sostanziale del presente provvedimento;



COMUNE DI ANCONA

2. la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza per tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, nel territorio del Comune di Ancona (scuole dell'infanzia nidi inclusi, primarie, secondarie di primo e secondo grado, Università ed equiparate e qualsiasi altra tipologia scolastica ad esse equiparabili del territorio comunale) dal giorno 2 marzo 2021 fino al 14 marzo 2021 incluso;

3. lo svolgimento, per tutte le scuole di cui al punto che precede ed in medesimo periodo, site nel territorio del Comune di Ancona, delle attività didattiche a distanza (cd. Dad) per gli studenti di cui sopra;

4. di escludere l'applicazione del presente provvedimento per gli alunni diversamente abili o con situazioni di problematicità comunque denominate che abbiano assegnati insegnanti di sostegno e/o operino con l'assistenza scolastica;

AVVERTE

- fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni della presente ordinanza sono punite, secondo quanto previsto dall'articolo 7bis, commi 1 e 1bis del D.lgs. 267/2000.

- La Polizia Locale e le Forze di Polizia operanti sul territorio comunale sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

- di trasmettere la presente Ordinanza a:

- * Questura di Ancona;
- * Prefettura di Ancona
- * Comando della Polizia Locale di Ancona
- * Comando Provinciale di Ancona Carabinieri;
- * Comando Provinciale di Ancona Guardia di Finanza;
- * Ufficio scolastico regionale;
- * Istituti comprensivi;
- * Dirigenti scolastici operanti nel territorio del Comune di Ancona
- * Magnifico Rettore Università Politecnica delle Marche
- * Scuole Paritarie riconosciute operanti nel Comune di Ancona
- * Conerobus;
- * Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- * Ancona Ambiente



COMUNE DI ANCONA

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento a mezzo di:

- * pubblicazione all'Albo Pretorio,
- * al Sito Istituzionale del Comune di Ancona;
- * altre forme plurime di comunicazione, esemplificativamente tramite social, strumenti informatici diversificati, comunicati stampa, etc.

Il Sindaco
Avv. Valeria Mancinelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

**PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
DEL SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI
ALTRE FONTI SPECIALI).**

X IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:

*“La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.” (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);*

“Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario; (...)”(ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

In riferimento agli atti relativi ad uno degli “*incarichi*” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato: “Comma 1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilita’ di cui al presente decreto. (...). Comma 4. *La dichiarazione di cui al comma 1 e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.*” (ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione

Roberta Alessandrini

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 (*“atti e provvedimenti amministrativi”*)

Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs n. 33/2013 e a quelle del GDPR – General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679, nonché alle *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”* (v. § 3.a. Deliberazione del Garante della privacy N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014),

X IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Il Dirigente della Direzione

Roberta Alessandrini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa